

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 226/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 829 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Francesco ROMEO, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO ROMEO, in qualità di allenatore di base, in violazione degli artt.1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva; 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico; 17, comma 6 del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione a quanto previsto dall'art.38, comma 1 delle N.O.I.F., per aver svolto nel corso della stagione sportiva 2016/2017 l'attività di allenatore della prima squadra della società U.S.D. PISTUNINA partecipante al campionato di Eccellenza Sicilia senza essere regolarmente tesserato per la stessa società in quanto il tesseramento non era perfezionato presso il Settore Tecnico Figc non essendo stato provveduto al pagamento della quota annuale di iscrizione all'albo ancora dovuta dallo stesso tecnico (pagamento effettuato soltanto in data 06.06.2017);

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco ROMEO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 mesi di squalifica per il Sig. Francesco ROMEO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 GIUGNO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini